



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE"
(SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it>
Cod. Mecc. RCIC87400A - AMBITO 11 - C.F.= 91021610802 - C.U.= UF01SF

*Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale scolastico
Al sito web*

Oggetto: D.L. n.5/2022 - gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico è aggiornata la disciplina a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5. Le misure già disposte ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Si forniscono le seguenti indicazioni.

A) SCUOLA DELL'INFANZIA

- 1) **Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini presenti nella sezione, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- 2) **con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**. La **sospensione delle attività** avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

B) SCUOLA PRIMARIA

- 1) **Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico

autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica **la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni**.

C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1) Con **un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica **la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni**.

- Nei casi di cui al punto 2) per la scuola dell'infanzia e al punto 2) primo periodo per la scuola primaria e secondaria di I grado, ai bambini e agli alunni della sezione o classe si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena** è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

- Resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

- Per la scuola primaria e secondaria di I grado si ricorre alla didattica digitale integrata se

l'accertamento rispettivamente del 5° e del 2° caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

PERSONALE SCOLASTICO

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Per il personale scolastico resta confermata l'applicazione dell'autosorveglianza per contatto stretto a seguito di positività degli alunni (ai sensi dell'art.1 comma 7bis del d.l.16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni dalla lg. 14 luglio 2020 n.74).

Il Dirigente Scolastico

Ing. Pietro Paolo MEDURI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)